

## Decreto 95 / 2014

**Publicato in data:** 20/08/2014

**Oggetto:** Rinnovo della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo (GH) di cui alla nota AIFA 39 istituita con Deliberazione del Commissario ad acta n. 76/2010, siccome integrata con Decreto del Commissario ad acta n. 02/2011.

Con questo decreto è stata rinnovata, alla luce del termine del mandato triennale, la composizione della Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo - di cui alla delibera del Commissario ad acta n. 76/2010 del 20.12.2010, siccome integrata con decreto del Commissario ad acta n. 02/2011.

Come è noto, infatti, la determinazione AIFA del 29.07.2010 recante "Modifica alla nota AIFA 39 di cui alla determinazione 26 novembre 2009" di approvazione dell'ultima versione della nota 39 prevede che: per l'età evolutiva: in soggetti con caratteristiche cliniche-auxologiche in accordo con quanto riportato nel punto I della nota stessa, la terapia possa essere effettuata solo se autorizzata dalla Commissione Regionale preposta alla sorveglianza ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH (Growth Hormone, Ormone della Crescita);

nei bambini nati piccoli per l'età gestazionale con età uguale o superiore a 4 anni "considerando la relativa limitata esperienza del trattamento con GH in soggetti con SGA, l'autorizzazione al trattamento sia concessa per 2 anni previa verifica ed autorizzazione da parte delle Commissioni Regionali preposte alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH appartenenti alla residenza del paziente. Dopo due anni di terapia, il proseguimento terapeutico potrà essere nuovamente autorizzato dalle Commissioni Regionali previa verifica ed autorizzazione dei risultati clinici ottenuti nel periodo di trattamento". In caso di mancata istituzione della Commissione Regionale, la proposta al trattamento con GH da parte del centro prescrittore deve essere indirizzata alla Commissione preposta alla sorveglianza epidemiologica ed al monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con GH presso l'Istituto Superiore di Sanità, che dovrà dare una risposta al centro prescrittore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

**Decreto:**  [Decreto 95 / 2014](#) [1]

### Tag:

- [Controllo](#) [2]
- [Sorveglianza](#) [3]
- [Epidemiologia](#) [4]

**Source URL:** [http://sanita.regione.abruzzo.it/commissario/decreto-95-2014\\_2014](http://sanita.regione.abruzzo.it/commissario/decreto-95-2014_2014)

### Links

[1] [http://sanita.regione.abruzzo.it/sites/default/files/decreti\\_commissariali/95\\_2014.zip](http://sanita.regione.abruzzo.it/sites/default/files/decreti_commissariali/95_2014.zip)

[2] <http://sanita.regione.abruzzo.it/tags/controllo>

[3] <http://sanita.regione.abruzzo.it/tags/sorveglianza>

[4] <http://sanita.regione.abruzzo.it/tags/epidemiologia>

